

PROVINCIA DI TORINO

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Pianificazione e gestione attività estrattive

N. 48-197533/2001

OGGETTO: “Ampliamento cava di misto naturale in località Cassagna del Comune di Pianezza (TO)”
Proponente: FASSINO GIOVANNI Sas - Via Druento n.32, Pianezza (TO)
Procedura di Verifica ex. art. 10, Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (art.12 L.R. 40/1998 e smi)

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

- in data 29 giugno 2001, la società FASSINO GIOVANNI Sas - con sede legale in Via Druento n.32, Pianezza (TO); P.IVA 07799440016 - ha presentato domanda di avvio alla Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art.4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, relativamente al progetto di “Ampliamento cava di misto naturale in località Cassagna del Comune di Pianezza (TO)”, in quanto il progetto in oggetto costituisce una modifica e ampliamento di un'opera esistente, da cui deriva un'opera rientrante nella categoria progettuale n.51 dell'Allegato B2 “cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. n.30 del 1999”;
- in data 18 luglio 2001 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di “Ampliamento cava di misto naturale” in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni consecutivi a partire dal 18/07/2001, e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con DGP n.63-65326 del 14/04/1999; in data 23/08/2001 è stato inoltre effettuato un sopralluogo presso la cava in progetto da parte dei servizi competenti della Provincia di Torino, allo scopo di prendere visione dell'area oggetto di intervento;
- in data 5/09/2001 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Ambiente della Provincia di Torino, Via Valeggio n.5, Torino.

Considerato che:

- L'attività estrattiva in esame ha per oggetto la prosecuzione della coltivazione della cava sita in località Cassagna nel comune di Pianezza, in prossimità del confine con il comune di Druento. L'area si presenta come un unico appezzamento di forma quadrilatera delimitato a nord dalla strada comunale della Cassagna, a sud dal canale irriguo denominato “Gora Consortile di Pianezza” ed a est e ovest da terreni agricoli. Nell'area vasta attorno al sito sono presenti attività agricole, piccoli nuclei aziendali, altre attività estrattive per materiali inerti (due siti di cave attive ed altri dismessi o esauriti), il sito di discarica del CIDIU e la discarica di cascina Gay. Inoltre, sull'attuale piazzale di cava è ubicato un impianto semovente, di proprietà della Ditta istante, che svolge funzioni di frantumazione e selezione dei materiali di scarto delle demolizioni edilizie, che vengono successivamente commercializzate come materie prime secondarie. L'accesso alla cava avviene dalla strada comunale della Cassagna che si diparte verso Est dalla SP Druento-Savonera e ad ovest dalla SS n.24 del Monginevro.

- Il materiale estratto in cava è fonte di approvvigionamento di materia prima all'attività della Ditta istante, che opera nel settore del movimento terra, scavi, demolizioni e trasporti di sabbia e ghiaia.
- I lavori minerari condotti fino ad ora hanno creato una fossa di 4.900 m², con un fondo scavo ad andamento irregolare, la cui quota di massima profondità è di 267 m, pari ad un dislivello di circa 13 m dal piano campagna originario. Risulta ancora un residuo di giacimento autorizzato che occupa un'area di circa 1.000 m². Una porzione delle aree già esaurite è stata totalmente ricolmata. Sul piazzale risultante, impostato circa alla quota del piano campagna dei terreni limitrofi, sono presenti cumuli di terreno vegetale accantonato, l'impianto di trattamento dei residui di demolizione e i relativi mucchi di stoccaggio del materiale trattato.
- Il progetto presentato fa riferimento ad un programma complessivo di coltivazione esteso su un arco di tempo di 10 anni (e due anni per il recupero ambientale) che potrà essere oggetto di uno o più progetti specifici di coltivazione, con conduzione dei lavori d'estrazione per lotti funzionali, proseguendo lo scavo esistente. La coltivazione sarà condotta con il metodo a fossa, su un'area di 28.500 m², con l'uso di escavatori a cucchiaia rovescia; la quota di fondo scavo è prevista a 265 m slm, corrispondenti ad una profondità media di 15 m. Il fronte di cava sarà impostato su due gradoni che suddivideranno l'altezza di scavo in due fronti di altezza non superiore a 7.5 m cadauno. I gradoni risultanti saranno suddivisi da una pedata di larghezza variabile, comunque non inferiore ad una decina di metri. L'inclinazione del fronte dei singoli gradoni non sarà superiore ai 30 gradi sia in fase di scavo che nella situazione finale. Sarà sempre mantenuta una distanza di 20 m dal ciglio degli scavi al bordo della strada comunale della Cassagna. Il terreno agrario di risulta da ogni singolo lotto verrà stoccato temporaneamente in parte nella fascia di rispetto tra scavi e strada comunale e in parte nell'attuale piazzale.
- * Volumetrie stimate di materiale estraibile:
 - Volumetria estraibile residua della precedente autorizzazione: $V = 15.500 \text{ m}^3$
 - Volumetria estraibile da questo ampliamento: $V = 297.200 \text{ m}^3$
 - Volumetria terreno vegetale da accantonare: $V = 12.400 \text{ m}^3$
- Il livello medio di soggiacenza della falda si trova tra i 26 e i 28 m dal p.c., con oscillazioni stagionali che determinano escursioni medie di 2-3 m.
- Il progetto prevede un riempimento totale della fossa con materiale proveniente da scavi e sabbie risultanti dagli scarti prodotti dagli impianti di lavorazione degli inerti, da eseguirsi contestualmente alle operazioni di estrazione e condotto per lotti funzionali. Tale riempimento interesserà l'intera area oggetto di scavi su una superficie di circa 34.400 m² (comprensiva della fossa attuale più quella in progetto) e con capacità di circa 350.000 m³. L'area ritombata sarà in parte destinata a piazzale per l'impianto di trattamento dei residui di demolizione e i relativi mucchi di stoccaggio del materiale trattato. Il recupero ambientale è previsto ad uso agricolo previo riporto di 50 cm del terreno agrario precedentemente accantonato.

Ritenuto che:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

- la presente proposta progettuale è relativa all'ampliamento della cava di inerti autorizzata precedentemente con deliberazione della Giunta Comunale di Pianezza n.179 del 23 maggio 1996;
- l'area richiesta per l'ampliamento non è soggetta ai vincoli paesaggistici e ambientali, tutelati ai sensi del D.lgs. 490 del 29/10/1999, né a vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989.

Dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- l'ampliamento della coltivazione comporterà il coinvolgimento di suoli agricoli in contesto metropolitano di classe 1^a di capacità d'uso (Cfr tav.A3.1 del PTC) di cui il Piano territoriale di coordinamento provinciale auspica la tutela ed il mantenimento alla destinazione d'uso agricolo;
- l'area interessata risulta destinata dal PRGC del comune di Pianezza in parte ad "attività estrattive", mentre le restanti parti rientrano nelle "aree agricole".

Dal punto di vista della viabilità:

- il progetto non interessa direttamente la viabilità provinciale; tuttavia è opportuno sottolineare l'importanza che la strada Comunale della Cassagna rivestirà nel prossimo futuro, soprattutto a seguito dei nuovi svincoli di collegamento con le arterie di grande viabilità che sono in fase di studio e progettazione. Il prolungamento dello snodo di C.so Regina sul SATT con la SP 176 e il successivo col

legamento con l'ultimo tratto di strada Cassagna alla SP 8 verso nord, sarà infatti il primo intervento di grande viabilità che interesserà la località Cassagna. Successivamente sarà progettata la variante alla SS 24 a Pianezza e Alpignano. Entrambi gli interventi viabili eleveranno in questo modo strada Cassagna a diventare un'arteria di collegamento diretto tra la direttrice nord, Druento-Torino (SP 8), e la SS 24 a sud in prossimità di Pianezza. Per questo motivo si suggerisce di prestare particolare attenzione alle dinamiche di accesso e di svincolo della cava in oggetto sulla strada comunale di Cassagna, rispetto alle caratteristiche attuali ma soprattutto in proiezione futura.

Dal punto di vista progettuale e tecnico:

- nella relazione tecnica si specifica che la coltivazione avverrà per lotti funzionali ma non ne viene indicata l'entità e dettagliato il cronoprogramma delle fasi di scavo e di successivo ritombamento con recupero ambientale. Inoltre, non ci sono delle indicazioni quantitative sulle aree che saranno destinate a piazzale per impianto di lavorazione e delle aree che saranno recuperate ad uso agricolo;
- non è stata fatta una descrizione dettagliata del recupero ambientale con ritombamento; in particolare non sono state chiarite le caratteristiche dei materiali da riempimento, la reperibilità e le modalità di messa in opera;
- dagli elaborati cartografici risulta che gli scavi si manterranno ad una distanza di 20 m dalla strada Comunale della Cassagna (ex art.104 DPR 128/1959), 10 m dalla Gora consortile di Pianezza, 10 m dai terreni confinanti ad est e meno di 10 m dai terreni confinanti ad ovest; tuttavia nei confronti dei terreni limitrofi e della Gora di Pianezza si dovranno mantenere le distanze di rispetto dettate dall'art. 891 del Codice Civile, cioè una distanza dal confine di proprietà pari alla profondità di scavo, che nel caso in esame è di 15 m;
- nella relazione tecnica viene citata la presenza di un traliccio di sostegno dell'alta tensione, compreso nelle aree di ampliamento, da cui si manterranno le distanze di tutela dettate dal DPR 128/1959; tuttavia, negli elaborati cartografici la suddetta infrastruttura non è indicata.

Dal punto di vista ambientale:

- l'ampliamento in oggetto è localizzato in un'area fortemente antropizzata con un modesto valore naturalistico che viene tuttavia interessata dalla viabilità di accesso alla Venaria Reale, pertanto con esigenze di riqualificazione paesaggistica di tutti gli interventi ed attività esistenti. In particolare, è stata evidenziata nell'area vasta la presenza, oltre che della cava in oggetto, di altre due cave attive, due cave inattive non ancora recuperate, due discariche di rifiuti solidi urbani e di aree industriali;
- dal punto di vista idrologico non esistono in prossimità del sito corsi d'acqua principali, tuttavia sono presenti numerosi fossi e canali irrigui anche all'interno dell'area in ampliamento. Contestualmente al recupero ambientale, dovrà essere ripristinata la rete irrigua esistente in modo da ristabilire a tutti gli effetti l'utilizzo agricolo del terreno;
- non sono previste opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiali. Al fine di non creare situazioni di possibile inquinamento della falda in seguito ad infiltrazione di pesticidi ed altre sostanze utilizzate in agricoltura nell'area della fossa, è opportuno provvedere alla realizzazione di canalette per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale in modo da impedirne il ruscellamento all'interno della cava, dove lo strato di terreno risulterà notevolmente ridotto;
- lo scavo sarà effettuato su suolo agricolo di 1^a classe; sebbene sia previsto il ritombamento completo a piano campagna si avrà comunque una riduzione delle caratteristiche di fertilità dei suoli, determinate dalla sostituzione e rimaneggiamento dello strato sottostante il terreno agrario. Nel progetto di riqualificazione ambientale dovranno essere previste modalità di ritombamento tali da garantire un buon drenaggio del materiale stoccato al di sotto dello strato di suolo agrario;
- il livello medio di soggiacenza della falda in quest'area si trova tra i 26 e i 28 m dal p.c., con oscillazioni stagionali che determinano escursioni medie di 2-3 m, per cui la coltivazione non interferirà direttamente con la falda;
- il rilascio nell'aria di polveri durante l'escavazione ed il trasporto del materiale potrà essere mitigato da opportune bagnature dei piazzali e delle aree circostanti;
- i terreni oggetto di ampliamento, attualmente destinati ad uso agrario, al termine della coltivazione verranno ripristinati all'uso originario, pertanto la sottrazione di suolo agrario risulterà temporanea. Tuttavia la coltivazione dovrà essere pianificata in modo da subordinare l'inizio della coltivazione di un lotto al

recupero del lotto precedente e dovrà essere posta particolare attenzione alle modalità di riempimento, di recupero e di stoccaggio del terreno vegetale;

Ritenuto:

- che le problematiche sopra evidenziate, visto il progetto in esame, siano superabili attraverso una corretta gestione e verifica delle previsioni di recupero ambientale delle aree scavate da dettagliarsi nei successivi progetti esecutivi di scavo (es. limitazione della dimensione della fossa, corrette tempistiche di ripristino dell'uso agrario, interventi di riqualificazione paesistica);
- di poter escludere il progetto in esame ai sensi dell'art 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40, dalla fase di valutazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito riportate, che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto ex L.R. 69/1978:
 - a) il materiale utilizzato per il riempimento dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dal D.M. 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5.02.97, n. 22);
 - b) i progetti esecutivi di scavo dovranno essere corredati da un cronoprogramma dei lavori, specificando le dimensioni dei lotti e le sequenze di coltivazione. La coltivazione dovrà essere pianificata in modo da subordinare l'inizio della coltivazione di un lotto al recupero del lotto precedente;
 - c) i relativi progetti esecutivi di riqualificazione ambientale dovranno essere corredati da un cronoprogramma dei lavori previsti al fine di specificare dettagliatamente tutte le fasi del recupero. Dovranno, inoltre, essere indicate quantitativamente le aree che saranno destinate a piazzale per impianto di lavorazione e le aree che saranno recuperate ad uso agricolo. Tali progetti dovranno essere integrati da una serie di valutazioni circa l'effettiva reperibilità nell'area vasta di volumetrie di materiale inerte comparabili con quelle prelevate a seguito dell'attività di coltivazione in modo da dimostrare la realizzabilità di un effettivo e tempestivo ritombamento a piano campagna. Dovranno essere previste modalità di ritombamento tali da garantire un buon drenaggio del materiale stoccato al di sotto dello strato di suolo agrario. Tale buon drenaggio si otterrà alternando strati di materiale, argilloso con strati di materiale maggiormente drenante; i materiali più grossolani dovranno essere posati verso il fondo, coperti da materiali via via di granulometria inferiore per non alterare la struttura pedologica del suolo. Il terreno agrario con il quale si effettuerà il ricoprimento finale dovrà essere di spessore almeno pari a 50 cm; tale terreno, trattandosi di suolo bruni lisciviati di natura limoso-argillosa, non dovrà essere accantonato con potenze superiori a 1-1,5 m per evitare l'eccessivo costipamento che ne comporterebbe l'impoverimento per la lisciviazione dei minerali, inoltre nei periodi caldi si dovranno prevedere sistemi di irrigazione dello stesso;
 - d) il progetto di cui al precedente punto c) andrà integrato con un progetto di inserimento paesaggistico della cava finalizzato a minimizzare l'impatto visivo della stessa con particolare riguardo ai punti di vista dei percorsi delle nuove viabilità in progetto, e a creare microhabitat idonei alla sosta dell'avifauna presente nella zona. A tali fini l'area di coltivazione andrà dotata, lungo il perimetro, di vegetazione arbustiva ed arborea autoctona e di una adeguata recinzione a basso impatto visivo;
 - e) dovranno essere realizzate opportune canalette per la regimazione delle acque superficiali nell'area di cava al fine di impedirne il ruscellamento all'interno della cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà notevolmente ridotto;
 - f) dovranno essere ripristinati, al termine del recupero ambientale, i fossi ed i canali irrigui presenti attualmente all'interno dell'area in modo da ricostituire completamente il sistema irriguo originario;
 - g) dovranno essere mantenute dalla strada della Cassagna le distanze sancite dall'art. 104 del DPR 128/1959, mentre dagli altri confini di proprietà, ivi compresa la Gora consortile di Pianezza, valgono le distanze stabilite dall'art. 891 del Codice Civile, cioè una distanza dal confine di proprietà almeno pari alla profondità di scavo, che nel caso in esame è 15 m;
 - h) dovranno essere approfondite e definite le modalità di accesso al sito di cava dalla strada della Cassagna, in modo da rendere più agibile l'ingresso dei mezzi pesanti.

Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 5/09/2001, nonché i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;

vista la legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40;

visto il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;

visto il D.M. 5 febbraio 1998

vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.40, il progetto di "Ampliamento cava di misto naturale in località Cassagna del Comune di Pianezza (TO)", dalla fase di Valutazione di impatto ambientale (art.12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40), subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito dettagliate, che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali, nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto ex L.R. 69/1978:
 - a) il materiale utilizzato per il riempimento dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dal D.M. 05.02.1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5.02.97, n. 22);
 - b) i progetti esecutivi di scavo dovranno essere corredati da un cronoprogramma dei lavori, specificando le dimensioni dei lotti e le sequenze di coltivazione. La coltivazione dovrà essere pianificata in modo da subordinare l'inizio della coltivazione di un lotto al recupero del lotto precedente;
 - c) i relativi progetti esecutivi di riqualificazione ambientale dovranno essere corredati da un cronoprogramma dei lavori previsti al fine di specificare dettagliatamente tutte le fasi del recupero. Dovranno, inoltre, essere indicate quantitativamente le aree che saranno destinate a piazzale per impianto di lavorazione e le aree che saranno recuperate ad uso agricolo. Tali progetti dovranno essere integrati da una serie di valutazioni circa l'effettiva reperibilità nell'area vasta di volumetrie di materiale inerte comparabili con quelle prelevate a seguito dell'attività di coltivazione in modo da dimostrare la realizzabilità di un effettivo e tempestivo ritombamento a piano campagna. Dovranno essere previste modalità di ritombamento tali da garantire un buon drenaggio del materiale stoccato al di sotto dello strato di suolo agrario. Tale buon drenaggio si otterrà alternando strati di materiale, argilloso con strati di materiale maggiormente drenante; i materiali più grossolani dovranno essere posati verso il fondo, coperti da materiali via via di granulometria inferiore per non alterare la struttura pedologica del suolo. Il terreno agrario con il quale si effettuerà il ricoprimento finale dovrà essere di spessore almeno pari a 50 cm; tale terreno, trattandosi di suolo bruni lisciviati di natura limoso-argillosa, non dovrà essere accantonato con potenze superiori a 1-1,5 m per evitare l'eccessivo costipamento che ne comporterebbe l'impoverimento per la lisciviazione dei minerali, inoltre nei periodi caldi si dovranno prevedere sistemi di irrigazione dello stesso;
 - d) il progetto di cui al precedente punto c) andrà integrato con un progetto di inserimento paesaggistico della cava finalizzato a minimizzare l'impatto visivo della stessa con particolare riguardo ai punti di vista dei percorsi delle nuove viabilità in progetto, e a creare microhabitat idonei alla sosta dell'avifauna presente nella zona. A tali fini l'area di coltivazione andrà dotata, lungo il perimetro, di vegetazione arbustiva ed arborea autoctona e di una adeguata recinzione a basso impatto visivo;
 - e) dovranno essere realizzate opportune canalette per la regimazione delle acque superficiali nell'area di

cava al fine di impedirne il ruscellamento all'interno della cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà notevolmente ridotto;

- f) dovranno essere ripristinati, al termine del recupero ambientale, i fossi ed i canali irrigui presenti attualmente all'interno dell'area in modo da ricostituire completamente il sistema irriguo originario;
- g) dovranno essere mantenute dalla strada della Cassagna le distanze sancite dall'art. 104 del DPR 128/1959, mentre dagli altri confini di proprietà, ivi compresa la Gora consortile di Pianezza, valgono le distanze stabilite dall'art. 891 del Codice Civile, cioè una distanza dal confine di proprietà almeno pari alla profondità di scavo, che nel caso in esame è 15 m;
- h) dovranno essere approfondite e definite le modalità di accesso al sito di cava dalla strada della Cassagna, in modo da rendere più agibile l'ingresso dei mezzi pesanti.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 14/09/2001

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina